

inform@NTEAS



Novità e scadenze

23 sett 2024

n° 1

aNTEAS



Novità

SEMPLIFICAZIONI E NOVITÀ CODICE DEL TERZO SETTORE

Legge n. 104 del 04/07/2024

Circolare Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 6 del
9/08/2024

Le principali disposizioni della nuova L. 104/2024, modificativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che possono riguardare le Associazioni Anteas, sono le seguenti.

ISCRIZIONE AL RUNTS: possibile delega ad altro soggetto (art. 4, lett. i)

La domanda di *iscrizione* nel Runts e, probabilmente (aspetto ancora da chiarire), *l'aggiornamento dei dati* nella relativa piattaforma, è presentata dal *rappresentante legale* dell'associazione (o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca), o da un suo delegato (consulente, centro servizi volontariato, ...), all'Ufficio del Runts in cui l'associazione ha la propria sede legale.

inform@nteas

APS: vincoli per i lavoratori retribuiti

(art. 4, lett. g)

Le APS possono assumere *lavoratori dipendenti* o avvalersi di *prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati*, solo quando ciò sia necessario *ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità*. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

RETI ASSOCIATIVE: riduzione numero associati

(art. 4, lett. h)

Se, successivamente all'iscrizione nel Runts, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a 100 o a 500 (reti associative nazionali), esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione e) del Runts.

ASSEMBLEE ON LINE: possibili senza prevederle nello Statuto

(art. 4, lett. d)

Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ed esprimere il voto per *via elettronica o per corrispondenza*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

BILANCI ETS: semplificazioni per le associazioni più piccole

(art. 4, lett. c)

Il bilancio degli ETS senza personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro (prima era di 220.000 euro) può essere redatto nella forma del RENDICONTO PER CASSA (attuale Mod. D).

La C.M. 6/2024 precisa che i nuovi limiti dimensionali troveranno *applicazione* a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 104/2024 – 03/08/2024, quindi dal bilancio relativo all'esercizio 2025 per gli enti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare.

Per tutti gli ETS, compresi quelli con personalità giuridica, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata: questo nuovo rendiconto sarà definito con successivo decreto ministeriale.

inform@nteas

DEPOSITO BILANCI E RENDICONTI: dalla data fissa ad una data mobile

(art. 4, lett. l)

I bilanci e i rendiconti, compresi quelli delle raccolte fondi occasionali, devono essere depositati ogni anno presso il Runts entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (non più entro il 30 giugno) e, per gli enti commerciali, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE: innalzamento dei limiti

(art. 4, lett. e), f)

Nelle associazioni ETS, riconosciute o non riconosciute, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è *obbligatoria* quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (per la C.M. 6/2024 i "due esercizi consecutivi" si riferiscono ai bilanci 2023 e 2024. Per gli enti neoiscritti al RUNTS e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, sarà preso in considerazione il biennio precedente all'iscrizione):

- a) totale dell'*attivo* dello stato patrimoniale: 150.000 euro (prima era 110.000 euro);
- b) *ricavi, rendite, proventi, entrate* comunque denominate: 300.000 euro (prima era 220.000 euro);
- c) *dipendenti* occupati in media durante l'esercizio: 7 unità (prima erano 5 unità).

Per le associazioni ETS riconosciute o non riconosciute, e per le *fondazioni ETS* è necessario nominare un revisore legale iscritto nell'apposito registro, quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'*attivo* dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro (prima era 1.100.000 euro);
- b) *ricavi, rendite, proventi, entrate* comunque denominate: 3 milioni di euro (prima era 2.200.000 euro);
- c) *dipendenti* occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (prima erano 12 unità).

CONFERMA

DECOMMERCIALIZAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE E CORRISPETTIVI SPECIFICI APS

Risposta Agenzia delle Entrate
n°. 115/E del 24/05/2024

La risposta dell'Agenzia delle Entrate conferma la de-commercializzazione delle quote versate ad una APS dai tesserati di una organizzazione nazionale o rete associativa cui l'ente aderisce.

L'art. 148 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) - che continua ad essere applicato non essendo pervenuta l'autorizzazione della Commissione europea - stabilisce che le *quote associative* versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il reddito complessivo e che i *corrispettivi specifici versati dagli associati* e dai *tesserati* delle organizzazioni nazionali cui l'APS aderisce, sono NON COMMERCIALI se relativi ad attività svolte in diretta attuazione delle finalità dell'associazione.

L'art. 148, subordina l'applicazione di questa disposizione alla condizione che gli statuti degli enti associativi si conformino a specifiche *clausole*.

Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia ritiene che la disposizione citata possa trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall'APS agli *iscritti (non associati)*, a condizione che gli stessi siano anche tesserati all'ente di riferimento nazionale, cui la stessa APS è associata.

In particolare, per gli iscritti:

- con riguardo alle *quote di iscrizione*, si ritiene che esse rientrino tra le *entrate che non concorrono a formare il reddito complessivo* dell'ente, in quanto qualificabili come quote o contributi versati da partecipanti, ai sensi dell'art.148, co. 1 del Tuir (l'irrelevanza reddituale riguarda sia la quota di iscrizione annuale all'APS propriamente intesa, sia la parte del versamento che l'APS, in base a quanto rappresentato, raccoglie e trasferisce all'APS nazionale quale quota di tesseramento annuale del proprio iscritto);

- in relazione ai *corrispettivi specifici versati dagli iscritti* per fruire delle attività educative dell'APS, si ritiene che gli stessi rientrino tra i *proventi che possono fruire della de-commercializzazione* di cui all'articolo 148, co. 3 del Tuir, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra richiamate.

30/09/2024

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e datori di lavoro

Trasmissione telematica all'INPS del Modello EMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di agosto 2024.

Associazioni che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef

Regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali ai fini dell'ammissione al beneficio (qualunque sia la categoria di appartenenza), versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro, tramite Modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (ravvedimento).

15/10/2024

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente

16/10/2024

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni contribuenti titolari di Partita Iva

- Che versano il saldo e l'acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 1° luglio: versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dell'interesse dell'1,16%.

- Che versano il saldo e l'acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 31 luglio: versamento della quarta rata di imposte con la maggiorazione dell'interesse calcolato dello 0,84%.

Associazioni contribuenti Iva

Versamento 8^a rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese di differimento.

Associazioni contribuenti Iva mensili

Liquidazione e versamento Iva dovuta per il mese precedente.

Associazioni committenti di prestatori occasionali autonomi

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.